

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 217-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE MORLINO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1968  
(V. Stampato n. 367)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 ottobre 1968*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1968**  
—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1968, riguarda la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Il provvedimento risponde ad esigenze particolarmente avvertite nel mondo agricolo e si colloca positivamente nella evoluzione degli strumenti della nostra politica agraria. Le modificazioni apportate in sede di conversione alla Camera dei deputati hanno migliorato con le singole disposizioni l'impostazione complessiva del provvedimento.

Esso prende in considerazione i danni subiti da aziende agricole alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, alla olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura (articolo 1) per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968 (articolo 9); ed assicura per le zone colpite, delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro (articolo 1, secondo comma), il finanziamento (articolo 10 e seguenti) nelle seguenti misure.

1) Applicazione degli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Tale articolo stabilisce la concessione alle aziende danneggiate di contributi in conto capitale nelle spese occorrenti alla sistemazione dei terreni per la loro coltivabilità, o alla ricostruzione, alla riparazione di fabbricati, manufatti ed impianti ed alla ricostituzione delle scorte.

2) Concessione alle aziende danneggiate di prestiti di esercizio e di contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Anche tale misura si inserisce nel sistema costituito dalla legge 21 luglio 1960, numero 739 e dalle successive integrazioni.

La disposizione, di generale applicazione, infatti prevede:

la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, fruente del concorso statale nel pagamento degli interessi con i criteri previsti per i prestiti di soccorso di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, con un tasso di favore a carico delle ditte prestatarie nella misura ridotta dello 0,50 per cento. Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso globale ed il predetto tasso di favore dello 0,50 per cento;

l'accollo da parte dello Stato del rimborso di una quota parte, pari al 40 per cento del capitale originariamente mutuato, mediante la concessione agli Istituti di credito ed Enti finanziatori di un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento nella misura di lire 8 per ogni cento lire di capitale dato a prestito.

Trattasi, nella specie, di operazioni di credito agrario di esercizio per le quali si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi per la concessione dell'agevolazione in parola, il decreto-legge in esame prevede l'estensione degli interventi a tutti i produttori agricoli le cui aziende si trovino nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, con preferenza ai coltivatori diretti.

Sotto il profilo oggettivo l'intervento si applica in quei casi in cui gli eventi calamitosi abbiano inciso sul prodotto aziendale in misura tale da non assicurare il reintegro delle fondamentali spese di anticipazione.

Una disposizione particolare concerne le provvidenze specifiche a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, singoli ed associati, per i quali sono previsti, in alternativa con i prestiti e per gli stessi scopi, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per

un importo — graduato in rapporto al danno — non superiore a lire 500.000.

L'alternativa sopra indicata opera fino al predetto limite di lire 500.000, di guisa che — come è stato già precisato — qualora dagli accertamenti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura emergano esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione eccedenti il ripetuto limite, si può far luogo, per la differenza, alla concessione dei prestiti.

Mentre ai fini della concessione dei prestiti agevolati è richiesta una perdita nelle produzioni tale da compromettere il bilancio economico aziendale, per la concessione dei contributi in conto capitale è richiesto che i danni siano non inferiori al 60 per cento della produzione.

Per le aziende agricole i cui ordinamenti comprendono altre produzioni, oltre quelle pregiate, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento.

3) Concessione alle aziende agricole danneggiate di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

Detti prestiti possono essere concessi ai conduttori delle aziende agrarie e alle cooperative agricole, che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, in presenza di determinati presupposti oggettivi: per le aziende agricole, compromissione del bilancio economico aziendale a seguito degli eventi considerati dal legislatore; per le cooperative, riduzione di oltre il 30 per cento dei conferimenti di prodotti da parte dei soci, sempre in conseguenza degli eventi calamitosi.

I finanziamenti in parola sono destinati:

a) alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e dell'anno successivo;

b) all'estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Il tasso è dell'1,50 per cento qualora trattisi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti; del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Per quanto concerne i prestiti di esercizio a favore delle menzionate cooperative, il secondo comma dell'articolo 3 prevede una particolare agevolazione, riducendo alla misura unica dello 0,50 per cento il tasso agevolato da porre a carico delle cooperative medesime.

#### 4) Agevolazioni fiscali.

L'articolo 7 del provvedimento in esame sostituisce l'articolo 61 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e prevede, in caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo, in conseguenza di eventi naturali, lo sgravio delle imposte afferenti ai redditi dominicale e agrario, e relative sovrimposte e addizionali, per l'anno in cui si è verificata la perdita.

Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento, pertanto, non si dovrà più tener conto, come per il passato, dell'eccezionalità dell'evento in rapporto alla sua intensità ed alla estensione delle zone danneggiate, essendo sufficiente alla concessione dello sgravio tributario il verificarsi, nei riguardi dei singoli fondi, della condizione suaccennata (perdita del 40 per cento del prodotto ordinario).

Del pari, non dovrà farsi più alcuna distinzione tra infortuni contemplati e infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo; mentre, come per il passato, non si dovrà tenere alcun conto dei danni determinati da fatti dolosi o colposi.

Ai fini della concessione del predetto sgravio, il provvedimento prevede la presentazione di apposita domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte competente per territorio, entro il termine di 90 giorni dall'evento calamitoso. Tale domanda può essere sottoscritta dagli interessati o da qualsiasi altro soggetto (mezzadri, coloni, affittuari, organizzazioni di categoria, ammi-

nistrazioni comunali, eccetera) e deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione del fondo danneggiato, o, quanto meno, l'esatta indicazione della ditta a nome della quale il fondo danneggiato si trova iscritto nei registri catastali.

Gli Uffici tecnici erariali provvederanno, d'intesa con gli Ispettorati provinciali della agricoltura, all'accertamento dei danni segnalati e, a tal fine, gli Uffici distrettuali delle imposte dovranno trasmettere, sollecitamente, agli stessi Uffici tecnici erariali, le domande di sgravio, man mano che perverranno loro.

Nel caso, poi, che l'evento dannoso interessi una pluralità di aziende gli Uffici tecnici erariali provvederanno d'ufficio (prescindendo cioè dalla domanda degli interessati) e d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate. Alla delimitazione consegue la concessione dello sgravio, automaticamente, a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime.

La delimitazione delle zone danneggiate dovrà essere effettuata distintamente per comune censuario e, ove occorra, sul quadro d'unione delle mappe.

Gli Uffici tecnici erariali, effettuati, con la maggiore sollecitudine possibile, gli accertamenti per la delimitazione delle predette zone, trasmetteranno le relative corografie alle Intendenze di finanza che le rimetteranno, munite del loro visto, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti Uffici distrettuali delle imposte.

In pendenza degli sgravi suaccennati, gli Intendenti di finanza disporranno la sospensione della riscossione dei tributi di cui trattasi (sia nei confronti dei singoli possessori che hanno prodotto domanda di sgravio, sia nei confronti di tutti i possessori compresi nelle zone delimitate), concedendo tolleranza agli agenti della riscossione relativamente al carico sospeso.

\* \* \*

In una disposizione della legge di conversione presso la Camera dei deputati è stato introdotto un articolo 7-bis con il quale

l'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, numero 739, è sostituito dal seguente: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30. Nella concessione di tali mutui i comuni e le provincie suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

Il provvedimento reca inoltre alcune particolari disposizioni.

All'articolo 6 dispone che le autorizzazioni di spesa indicate dall'articolo 4 possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle provvidenze per la ripresa della efficienza produttiva delle singole aziende danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto.

Con il disposto in parola viene ad essere costituito un fondo globale delle autorizzazioni di spesa a titolo di contributo e di concorso statale nel pagamento degli interessi sui prestiti di soccorso.

Detto fondo globale costituirà uno strumento di pronto intervento qualora deprecabili calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, determineranno l'esigenza di ulteriori agevolazioni a favore delle aziende agricole interessate.

Con l'articolo 11 si apporta una modifica all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1966, n. 910, concernente mutui straordinari *una tantum* per la trasformazione di passività onerose delle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realiz-

zati ed ampliati con il soccorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La sfera di operatività dell'intervento viene allargata comprendendo anche le passività onerose conseguenti a crediti di gestione (fidi diretti, scoperti di conto, eccetera), nonchè eventuali maggiori spese incontrate nella realizzazione degli impianti ed ogni altro investimento, semprechè si tratti di operazioni in essere con Istituti di credito e sui quali non sia stato accordato il concorso statale nel pagamento degli interessi od il contributo in conto capitale.

Restano confermate tutte le altre disposizioni in precedenza emanate per l'applicazione degli interventi recati dal terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 454.

Il disposto dell'articolo 12 è inteso a stabilire uniformità di condizioni per la registrazione delle convenzioni contemplate dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — per le quali è prevista espressamente l'esenzione dalle normali tasse di bollo e di registrazione — e la registrazione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi, di cui al capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949 ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i quali non è previsto analogo trattamento fiscale.

L'articolo 13, al fine di rendere la portata della norma contenuta all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, più aderente alla realtà degli ordinamenti produttivi dell'Italia centro-meridionale, prevede la concessione dei prestiti, oltre che per gli scopi previsti dalla predetta legge n. 857, anche per l'acquisto di concimi e l'approvvigionamento di sementi selezionate, cereali-cole, orticole e foraggere.

La copertura finanziaria del provvedimento è assicurata dall'articolo 10, il quale prevede che all'onere derivante dalla applicazione del decreto in lire 5.000 milioni per l'anno 1968, si fa fronte, rispettivamente per lire 3.500 milioni e lire 1.500 milioni, mediante riduzione dei capitoli 3523 e 5381 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

La finalità, cui il provvedimento è diretto giustifica la sua adozione nella forma del decreto-legge, ed in effetti la sua esecuzione è stata opportunamente avviata, in quanto risultano già emanate dal Ministero le prime istruzioni agli organi periferici.

\* \* \*

L'insieme delle disposizioni sopra illustrate costituisce un consistente intervento pubblico per fronteggiare le difficoltà nelle quali si son venute a trovare le aziende agricole con colture specializzate danneggiate dalle vicende della scorsa annata agraria.

Il provvedimento, proprio per la puntuale rispondenza ad una situazione particolare e nonostante la sua possibilità di proiezione nel futuro, resta ovviamente un provvedimento particolare. Esso, però, si iscrive positivamente nella evoluzione degli strumenti di questo tipo di interventi, che ha avuto la sua tappa più importante nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e che deve ancora evolversi verso quella più organica e completa istituzione che viene sinteticamente indicata come « fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura ».

La discussione in sede di Commissione si è sviluppata con diversi accenti ed evidentemente con diverso giudizio sul valore delle precedenti iniziative legislative del Governo e sulla loro applicazione e si è poi concentrata nel convergente auspicio di una sollecita istituzione del fondo di solidarietà nazionale.

Si è tutti d'accordo nel ritenere che occorre un meccanismo capace di ridurre il grado di alea che le calamità naturali e le avversità atmosferiche fanno pesare sulla nostra agricoltura, per dare ai produttori agricoli una maggiore sicurezza dei risultati della loro attività e così una condizione più corrispondente a quella degli altri settori.

La discussione ha anche chiarito, per gli ampi riferimenti che si sono avuti in un notevole intervento, come la nostra legislazione in materia non sia delle più arretrate, e

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come anzi molti principi da noi già operanti ci portino sulla linea più progredita, ma che in ogni caso questa è una dimensione, perfezionando la quale, la nostra agricoltura guadagna di competitività nei confronti degli altri Paesi. La discussione ha poi fatto riferimento alle sollecitazioni più volte venute in sede parlamentare ed alle assicurazioni date dal Governo ed ha richiamato, con quelle delle precedenti legislature, le due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, rispettivamente a firma degli onorevoli Bonomi e Sereni. Si è riconosciuto che l'esame di questa materia postula un serio approfondimento e che è necessaria la collaborazione o, come è stato assicurato, l'iniziativa del Governo, ma si è anche sottolineato che questo approfondimento deve comunque essere avviato sollecitamente. Lo richiedono lo sviluppo della legislazione che si è avuto sulla materia e l'imminente attuazione dell'ordinamento regionale, che comporta una completa rielaborazione di tutte le nostre leggi agricole. Infatti i modi con cui verrà a configurarsi il cosiddetto « fondo di solidarietà nazionale » incideranno e saranno reciprocamente implicati nella ripartizione delle competenze e nei coordinamenti fra Stato e Regioni.

Il provvedimento in esame si colloca, perciò, come l'ultimo anello dello svolgimento della legislazione avviata con la legge 21 luglio 1960, n. 739 e come il completamento dei principi immessi nel nostro ordinamen-

to generale e che, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, dovranno, in attuazione dell'ordinamento regionale, essere condensati nella legge-cornice per l'agricoltura.

Ad ulteriori approfondimenti devono ritenersi rinviati alcuni rilievi e suggerimenti particolari emersi nella discussione e che hanno preso in qualche caso la forma di precisi emendamenti. Di questi come dei particolari della discussione qui non si fa, pertanto, un analitico resoconto, anche perchè i temi principali e gli emendamenti verranno, come è stato esplicitamente preannunciato, riproposti in Aula. Del resto la motivazione pregiudiziale con la quale la maggioranza della Commissione li ha respinti si fonda sull'urgenza del provvedimento, sulla imminente scadenza del procedimento di conversione, sulla constatazione che miglioramenti alle disposizioni sono stati apportati alla Camera dei deputati e sul presupposto che tutta la materia dovrà, appunto, essere riconsiderata con l'auspicata istituzione del cosiddetto « fondo di solidarietà nazionale ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato, pur con una riserva circa la correttezza formale in ordine al modo come viene assicurata la copertura finanziaria per gli anni successivi, ha espresso il suo parere favorevole.

La 8ª Commissione, nella sua maggioranza, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

MORLINO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche, con le seguenti modificazioni.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: capitali di conduzione, sono aggiunte le parole: compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il quinto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto,

abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento ».

All'articolo 7, primo comma, primo capoverso, le parole: almeno il 40 per cento del prodotto, sono sostituite con le parole: almeno il 30 per cento del prodotto.

All'articolo 7, primo comma, terzo capoverso, dopo le parole: dall'evento dannoso, sono aggiunte le parole: o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorchè essa non corrisponda alle risultanze catastali ».

« Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, possono acquistare uve, mosti e vini, per attivare o completare l'attività degli impianti fino alla misura del 60 per cento della capacità lavorativa dei medesimi, conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 84 lettera i) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

## Art. 7-bis.

L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge lo sgravio delle sovrimeposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni

trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

*All'articolo 12, dopo le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunte le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 991.*

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

« I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere ».

**Art. 2.**

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano anche nei territori all'uopo delimitati delle regioni a statuto speciale.